

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 7 GENNAIO 2002

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 2/3

Statuto del Comune di Gardone Val Trompia (BS)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8 marzo 2001
con deliberazione n. 11.

Esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 20 marzo 2001 - n. 2001/1874.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 1995 n. 34/7.

STATUTO

Titolo I

LA COMUNITÀ DI GARDONE VAL TROMPIA

Art. 1 - Principi

1. La popolazione di Gardone Val Trompia è data dall'insieme delle persone e delle loro comunità naturali che formano il Comune ed hanno iscritto la loro identità storica nel territorio degli antichi Comuni di Gardone, Inzino e Magno, che oggi si estende su una superficie di 27,01 kmq. e confina con i Comuni di Marcheno, Sarezzo, Polavento, Sale Marasino e Marone. La Comunità gardonese si inserisce nella Comunità Montana di Valle Trompia e nella Provincia di Brescia, che il Comune individua quali Enti intermedi con i quali attuare forme di cooperazione, nella Regione Lombardia, nella Repubblica Italiana e nella Comunità Europea.

2. La Comunità di Gardone Val Trompia, la cui autonomia è riconosciuta e garantita dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, si dà il presente Statuto, approvato dal Consiglio Comunale nelle forme di legge, come carta fondamentale del suo ordinamento e si esprime attraverso gli organi elettivi democraticamente formati e funzionanti, nonché attraverso gli istituti e gli organismi di partecipazione popolare.

3. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo, tutela il patrimonio storico, linguistico, artistico, culturale, ambientale, i costumi e le tradizioni locali, indirizzando l'esercizio delle sue funzioni allo scopo di renderle coerenti con i valori che ritiene fondativi della propria vita sociale.

4. Il Comune di Gardone Val Trompia riconosce come propri valori costitutivi e principi orientativi della propria azione quelli contenuti nella Carta Costituzionale e nelle Carte internazionali dei «Diritti dell'Uomo», del «Cittadino», del «Fanciullo», «dell'O.N.U.», considerata la dimensione etica una componente essenziale della convivenza organizzata e della politica, persegue la prioritaria realizzazione dei valori in cui la Comunità si riconosce:

- *Libertà*, intesa come salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle forme sociali dove la sua personalità matura e si esprime.
- *Uguaglianza*, intesa come riconoscimento della dignità di ogni uomo, senza alcuna distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione politica o condizione sociale e personale, nel rispetto delle differenze. Uguaglianza dei popoli, intesa come rispetto da parte degli stati dell'eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, operando in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite.
- *Solidarietà*, quale strumento per la rimozione delle disparità e degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo ai più deboli.
- *Vita*, da promuovere, tutelare e sostenere in tutte le sue forme e manifestazioni.
- *Famiglia*, quale società naturale da favorire e sostenere nella formazione e nell'adempimento dei suoi compiti.
- *Lavoro*, quale diritto da rendere effettivo attraverso la promozione di uno sviluppo economico e culturale a misura dell'uomo, favorendo l'attività artigianale e cooperativa a carattere di mutualità e senza scopo di lucro.
- *Cultura e istruzione*, quali garanzie per la realizzazione delle pari opportunità per tutti i residenti.
- *Salute*, intesa come ricerca di uno stato di benessere psico-fisico da perseguire anche attraverso l'equilibrio uomo-ambiente e come diritto a disporre dei mezzi necessari alla prevenzione, cura, riabilitazione e recupero.

- *Pace*, quale obiettivo da perseguire attraverso la realizzazione della giustizia, della solidarietà e della cooperazione tra tutti i popoli.
- *Pari opportunità* tra uomo e donna, da perseguire in tutti gli ambiti di vita e lavoro.
- *Pluralismo*, da attuare nelle aggregazioni sociali e nelle comunità naturali.
- *Partecipazione*, intesa come insieme di possibilità offerte al cittadino singolo o associato di incidere sull'attività amministrativa e sull'evoluzione della comunità.
- *Radicamento*, inteso come bisogno primario che la persona realizza nell'ambito della sua appartenenza e partecipazione reale e naturale nella comunità e nel territorio. Il Comune informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei diritti e chiede ad ogni cittadino residente di adempiere ai doveri di solidarietà finalizzando il proprio impegno sociale al perseguimento del bene comune.

5. Il Comune si identifica con il nome di Gardone Val Trompia ed ha stemma e gonfalone concessi rispettivamente con r.d. del 6 dicembre 1928 e del 10 settembre 1936. L'uso e la concessione, ad enti ed associazioni operanti sul territorio comunale, dello stemma e del gonfalone possono essere autorizzati dalla Giunta Comunale per fini diversi da quelli istituzionali, con esclusione dei fini commerciali e politici.

6. Lo stemma ed il gonfalone possono essere modificati col voto favorevole del due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Titolo II

L'AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 2 - L'autonomia statutaria

1. Il presente Statuto è esercizio dell'autonomia riconosciuta alla Comunità di Gardone Val Trompia dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica e prevale, nei limiti dei principi fissati dalle leggi, ai sensi dell'art. 2, commi IV e V, e 4, comma II della legge 142/90 ed in assenza di specifiche disposizioni legislative, su ogni altra fonte normativa comunque denominata. Ad esso debbono uniformarsi tutti gli atti del Comune.

2. Per le materie non riservate all'esclusiva competenza statutaria il presente Statuto integra, ove compatibile, le norme di legge, regolamento e atto amministrativo generale di enti superiori.

3. Le norme statutarie andranno interpretate in base ai criteri di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile e, comunque, in modo coerente con i principi ed i valori costitutivi della Comunità di Gardone Val Trompia ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, che costituiscono prioritaria fonte d'orientamento per l'interprete.

4. La revisione statutaria può essere promossa da un terzo dei consiglieri comunali assegnati al Comune ovvero da un numero di residenti maggiorenni non inferiore ad un decimo degli stessi, mediante il deposito in segreteria di una norma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa e dalle firme richieste. Le modalità di raccolta delle firme sono le medesime previste per la proposizione di referendum consultivo.

5. Le proposte così presentate saranno inviate tempestivamente al capigruppo per la convocazione sollecitata della conferenza degli stessi. La conferenza dei capigruppo dovrà valutare all'unanimità l'ammissibilità della proposta di revisione statutaria in relazione ai limiti di cui al comma IV del presente articolo. In caso di mancanza dell'unanimità, la questione viene proposta al Consiglio Comunale che decide a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

6. Ove sia ritenuta ammissibile dalla conferenza dei capigruppo con atto scritto e congruamente motivato, la proposta sarà tempestivamente comunicata, a cura del

Sindaco, ad ogni consigliere comunale personalmente e dovrà essere messa in discussione entro le prime tre sedute del Consiglio Comunale, entro tre mesi dalla presentazione.

7. Per la discussione della proposta di revisione statutaria è convocata apposita seduta di Consiglio Comunale, della quale si darà, a cura del Sindaco, la massima pubblicità e notizia alla popolazione. La seduta inizierà con la presentazione della proposta di modifica da parte del primo firmatario.

8. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non dopo quattro anni dalla data della precedente presentazione.

Art. 3 - L'autonomia normativa

1. L'esercizio della funzione normativa si esplica in base alla legge, mediante l'adozione di regolamenti, piani, programmi, atti amministrativi generali ed ordinanze.

2. Gli atti con contenuto normativo espressamente riservati dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale sono adottati da quest'organo a maggioranza dei consiglieri presenti. Prima della loro definitiva adozione, lo schema di detti atti dovrà essere depositato nella segreteria del Comune per non meno di otto giorni, dandone notizia nelle forme opportune alla popolazione, onde consentire ai cittadini interessati di presentare osservazioni, memorie, documenti, pareri. Dopo l'adozione definitiva e, ove previsto, la verifica da parte dell'organo regionale di controllo, i regolamenti divengono efficaci nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo pretorio, salvo che sia altrimenti disposto. Allo scopo di darne piena conoscenza agli interessati, i predetti atti sono affissi all'albo comunale, salve ulteriori forme di pubblicità.

3. Ogni altro atto a contenuto normativo è adottato dal Sindaco, previa, ove occorra, deliberazione del Consiglio o della Giunta.

4. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti.

Titolo III LE AUTONOMIE ISTITUZIONALI

Capo I Principi

Art. 4 - Il Comune

1. Il Comune è costituito dall'insieme dei poteri di governo della comunità di Gardone Val Trompia così come disciplinati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune ha competenza generale per la cura, la rappresentanza e lo sviluppo della sua Comunità, salvo quanto attribuito a consorzi, alla Comunità Montana, alla Provincia, alla Regione, allo Stato, alla Comunità Europea o ad altre organizzazioni della comunità internazionale.

Art. 5 - Le finalità e gli organi

1. Il Comune esercita le funzioni di rappresentanza, cura e promozione della Comunità, ispirandosi ai suoi valori costitutivi ed avvalendosi della propria organizzazione politica ed amministrativa.

2. Sono organi del Comune:

a) il corpo elettorale, anche negli organismi di partecipazione delle persone e delle loro libere associazioni previsti dal presente statuto, che è titolare della sovranità e la esercita con il voto, con forme di democrazia diretta, con poteri di indirizzo e controllo;

b) il Consiglio Comunale, che è l'organo di iniziativa ed indirizzo politico e di controllo della corretta attuazione delle sue direttive e del programma dell'Amministrazione;

c) il Sindaco e la Giunta Comunale, che attuano ed eseguono gli indirizzi del Consiglio Comunale. Il Sindaco è posto a capo dell'Amministrazione Comunale ed è ufficiale di governo per le materie di competenza statale, nonché autorità sanitaria locale.

3. I predetti organi, a diverso titolo e con differenti modalità, si avvalgono dei servizi dell'organizzazione burocratica di cui al titolo V e dell'insieme di beni e servizi che costituiscono l'Amministrazione Comunale, tanto direttamente, quanto indirettamente, a mezzo di convenzioni, consorzi, istituzione di enti comunque variamente denominati nel presente Statuto o in atti da esso dipendenti.

4. Il funzionamento degli organi comunali, per quanto non previsto dalla legge o dal presente Statuto sarà disciplinato da uno o più regolamenti, che concorreranno a promuoverne la massima funzionalità.

Capo II Partecipazione popolare

Sezione I - Libere forme associative

Art. 6 - Principi

Il Comune riconosce, valorizza, promuove e sostiene le libere forme associative, di volontariato e di cooperazione dei cittadini che, senza fine di lucro, raccolgano cittadini residenti, salve quelle di interesse sovra-comunale o di valle, ed abbiano sede nel territorio del Comune, ovvero una propria sede sezionale, comunque denominata, nonché raccolgano più di dieci membri e svolgano la loro attività da più di due anni, con iniziative dirette a favorire lo sviluppo personale e sociale, culturale, politico, religioso, ricreativo, sportivo o turistico della Comunità, siano dotate di stabile organizzazione, ancorché non costituite in forma associativa ai sensi del Codice Civile, e siano rette da un ordinamento democratico.

Art. 7 - Registro delle associazioni

1. Al fine di garantire la libertà degli organismi di partecipazione di cui all'articolo precedente nella determinazione della propria attività e di assicurare il rispetto del principio costituzionale dell'imparzialità, il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno alle libere forme associative, istituirà un registro degli organismi di partecipazione.

2. A detto registro potranno accedere tutti i gruppi che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente e rivolgano domanda scritta allegando lo statuto o l'atto costitutivo, nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Il predetto registro è tenuto dal Sindaco, che lo aggiorna e custodisce. Contro i provvedimenti di iscrizione, non iscrizione o cancellazione, ogni associazione potrà rivolgere reclamo al Consiglio Comunale. È comunque salva l'azione davanti agli organi giurisdizionali.

Art. 8 - Accesso ai servizi ed alle strutture

I soggetti di cui al precedente articolo potranno utilizzare, in base a regolamento, i servizi, le strutture, gli spazi pubblici di riunione, di cui ad apposito elenco, redatto dal Sindaco.

Art. 9 - Collaborazione

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa e programmatica delle libere forme associative, il Comune può convenzionarsi con esse per collaborare alla realizzazione di progetti o programmi, gestione o funzionamento di servizi anche attraverso cooperative o comitati di utenti.

2. Detta collaborazione avverrà normalmente nella forma della convenzione, che può comportare la concessione di finanziamenti, uso di locali o beni, finalizzata alla promozione dello sviluppo socio-economico, politico e culturale della Comunità, con particolare riguardo alle persone più deboli.

Art. 10 - Finanziamenti

Il Comune potrà erogare sostegni finanziari alle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 7 del presente Statuto, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui all'art. 12 della legge 241/90, con atto programmatico predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale annualmente.

Art. 11 - Regolamento

Per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dal Capo II, il Consiglio Comunale approverà, con le procedure previste per lo Statuto, il regolamento della partecipazione, prevedendo le possibili forme di collaborazione degli uffici comunali.

Sezione II - Partecipazione dei cittadini al procedimento**Art. 12 - Principi**

1. L'attività amministrativa comunale è informata al principio di trasparenza e piena conoscibilità degli atti amministrativi.

Art. 13 - Accesso agli atti

1. Il Comune assicura, anche ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 7 comma IV della legge 142/90, l'accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale. Sono pubblici tutti gli atti non espressamente dichiarati riservati, anche temporaneamente, da norma di legge o di regolamento o atto motivato del Sindaco, nei casi e nei modi previsti dal regolamento, qualora la pubblicità degli atti impedisca o riduca l'efficacia o l'efficienza dell'azione amministrativa.

2. Il regolamento disciplina le modalità del diritto di accesso agli atti aventi rilevanza esterna in modo che sia assicurata un'esauriente conoscenza.

3. Al solo fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive i cittadini, singoli o associati, possono accedere agli atti del Comune di interesse non generale. La richiesta, che deve essere congruamente motivata in ordine alla sussistenza dei requisiti ed alla legittimazione all'accesso, sarà evasa prontamente, dopo la verifica dei requisiti e della legittimazione.

4. Il diritto di accesso ai sensi del comma precedente si effettua nelle forme stabilite dal regolamento, anche mediante presa visione gratuita, salvi, ove previsti, diritti di accesso e di visura, ed estrazione di copia dietro il pagamento delle spese di riproduzione. Il procedimento si svolge nei termini e con le decadenze previste dal regolamento.

5. Fermo restando il diritto dei legittimati ai sensi dei commi III e IV del presente articolo, la pubblicazione degli atti aventi interesse generale si attua mediante pubblicazione all'Albo comunale, restando impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di individuare forme di più ampia diffusione.

6. Il Comune potrà avvalersi di ogni opportuna forma di pubblicizzazione degli atti e delle attività, anche radiofonica, giornalistica e televisiva.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia agli artt. 22, commi I e II, 23, 24, 25, commi I, II, IV, V, VI, 26, comma I del capo V della legge 241/1990, che disciplinano il diritto di accesso agli atti ed ai documenti, precisano la nozione di atto o documento amministrativo, estendono detto diritto in capo al cittadino nei confronti di aziende autonome, enti e concessionari di pubblici servizi, regolamentano la materia degli atti sottratti all'accesso perché segreti e le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Art. 14 - Partecipazione al procedimento

1. Il Comune attua la più ampia partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo.

2. Ove il procedimento prenda avvio da una richiesta o istanza, il Comune, anche in relazione all'art. 2 della legge

241/1990, ha l'obbligo di concluderlo entro il termine massimo di trenta giorni, salvi diversi termini stabiliti dalla legge, dal regolamento o resi necessari dalla particolare natura della procedura. Tale termine decorre dal ricevimento della domanda.

3. Nel corso della procedura è, comunque, consentita al richiedente ed a cittadini singoli o associati la presentazione di istanze, memorie, dati, progetti e quant'altro serva ad una migliore illustrazione della richiesta, sia personalmente che a mezzo delle associazioni sindacali di categoria o di consulenti e procuratori.

4. Ove la domanda, istanza o richiesta, come variamente denominata, sia ritenuta insufficientemente corredata di documentazione questa può essere integrata dal richiedente a seguito di richiesta dell'Amministrazione. Il termine finale della procedura ne risulta sospeso.

5. Della conclusione del procedimento sarà data notizia all'interessato, mediante comunicazione del contenuto essenziale del provvedimento.

6. Con separati atti il Comune individuerà i responsabili dei singoli procedimenti. Si applicano al responsabile del procedimento le norme di cui al capo II della legge 241/1990.

7. Le norme del presente articolo si estendono ad enti, istituzioni, aziende e società istituite o comunque controllate dal Comune.

Art. 15 - Accordi concernenti la discrezionalità

1. Nei termini di cui all'art. 11 della legge 241/1990 l'Amministrazione Comunale può concludere accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo.

2. Alla stipula dell'accordo provvede, comunque, il Sindaco, a ciò autorizzato dalla Giunta o dal Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze. Quando si tratta di atto che il singolo funzionario può assumere in base a norma espressa di legge, la competenza ad autorizzare il Sindaco è della Giunta Comunale.

Art. 16 - Informazione

Con cadenza almeno annuale il Comune pubblicherà un Notiziario comunale nel quale saranno contenute sintesi delle principali deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, le ordinanze di carattere generale, gli appalti, le convenzioni e gli incarichi professionali, informazioni sui servizi pubblici comunali, commenti ed interventi dei gruppi politici rappresentati in Consiglio, ed informazioni di pubblico interesse come da regolamento.

Sezione III - Forme di consultazione della popolazione**Art. 17 - Consulte**

1. Il Comune istituisce Consulte permanenti allo scopo di consultare la popolazione gardonese.

2. Dette Consulte sono costituite per materie o aree omogenee di amministrazione o per fasce di popolazione in ordine ai loro specifici problemi, secondo disposizione di regolamento. Entrano a far parte di ogni specifica Consulta i rappresentanti di quelle sole associazioni iscritte al registro delle libere forme associative che svolgono la loro preponderante attività nell'area di interesse della Consulta stessa.

3. Ogni Consulta si organizza in base ad un proprio autonomo regolamento ed elegge un Presidente che ne coordina le attività e svolge una permanente funzione di collegamento con l'Amministrazione.

4. Le Consulte hanno funzione di iniziativa nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta e possono invitare il Sindaco, gli Assessori o i Presidenti delle Commissioni Consiliari per apposite audizioni.

5. Le Consulte debbono essere sentite obbligatoriamente prima della adozione di atti fondamentali, nei casi e nei modi previsti dal regolamento. Possono essere consultate su iniziativa del Sindaco, ovvero di singoli Assessori o Presidenti di Commissioni Consiliari nelle materie di rispettiva competenza.

6. Delle consultazioni avvenute, ove esse avvengano in relazione all'adozione di atti, deve essere fatta menzione nella motivazione degli stessi. L'emissione del parere da parte della Consulta non fa nascere in capo alle associazioni consultate alcuna legittimazione processuale nei confronti dell'atto conclusivo della procedura.

Art. 18 - Conferenze di residenti

1. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale possono convocare Conferenze di residenti, per raccogliere pareri in merito a specifici problemi.

2. Le Conferenze possono avere dimensione comunale, di quartiere, di fasce d'utenza ed essere convocate anche su richiesta dei residenti nelle forme previste dal regolamento.

3. La convocazione della Conferenza avviene mediante comunicazione dell'ordine del giorno della riunione, dei quesiti e delle questioni sulle quali si intende sentire o esprimere il parere.

4. Riguardo ai pareri espressi dalla Conferenza valgono le norme di cui al comma 6 dell'art. 17.

Art. 19 - Istanze, petizioni, proposte

1. I residenti singoli o associati e le associazioni possono presentare all'Amministrazione Comunale, per fini di interesse generale, istanze, petizioni o proposte in base all'art. 6 della legge 142/1990. Della presentazione di dette istanze, petizioni e proposte è fatta annotazione in apposito registro di pubblica consultazione, custodito ed aggiornato a cura della segreteria comunale. Sul medesimo registro è annotato lo stadio di trattazione della questione, nonché gli estremi essenziali delle risposte dell'Amministrazione.

2. Il Sindaco, o suo delegato, ha l'obbligo di dare risposta scritta alle istanze, petizioni o proposte presentate, entro sessanta giorni, dando notizia della risposta alla conferenza del capigruppo, che potrà richiedere di sottoporre entrambe a discussione nel successivo Consiglio Comunale, se la materia rientra nella sua competenza.

3. Ove il Consiglio Comunale ritenga di pronunciarsi sull'istanza, petizione o proposta, è obbligo dell'Amministrazione comunicare l'esito di detto pronunciamento ai proponenti, in persona del primo firmatario.

4. Ove le stesse siano presentate da un numero di residenti maggiorenni non inferiore all'uno per cento degli stessi, con firme raccolte con le medesime modalità previste per il referendum consultivo di cui al presente Statuto, il Sindaco ne riferirà entro novanta giorni al Consiglio Comunale che dovrà farle oggetto di apposita deliberazione di accoglimento o rigetto, previa audizione del primo firmatario.

Art. 20 - Consiglio Comunale aperto

1. Quando il Sindaco, la Giunta o la maggioranza dei consiglieri assegnati lo ritengano opportuno, il Consiglio Comunale potrà riunirsi in sessione aperta alla popolazione, su temi specifici e previa pubblicazione dell'ordine del giorno ed affissione dello stesso almeno sette giorni prima, in modo da assicurare alla popolazione la più ampia conoscenza. Qualora la proposta venga avanzata nel corso di una seduta consigliare è sufficiente ch'essa venga approvata dalla maggioranza dei presenti.

2. Detto Consiglio Comunale è presieduto, moderato e coordinato dal Sindaco.

3. Al termine della riunione potrà essere votato, dai soli consiglieri comunali, un ordine del giorno in merito alle opinioni espresse dalla popolazione.

Art. 21 - Forme di decentramento su base di quartiere

1. Il Comune riconosce l'esistenza dei quartieri di Magno-Padile, Inzino, Gardone Centro e Gardone Sud.

2. Ove lo richieda un numero di residenti maggiorenni del singolo quartiere non inferiore al 20 per cento degli stessi con firme raccolte con le medesime modalità previste per il referendum consultivo, il Consiglio Comunale

istituirà apposita Consulta di quartiere, approvando contestualmente uno specifico regolamento che individui le modalità di nomina dei rappresentanti, il funzionamento ed i poteri della Consulta, anche sulla base delle eventuali proposte dei promotori.

Art. 22 - Sondaggi di opinione

1. In relazione a specifiche questioni, previa deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei presenti che individui anche la copertura finanziaria, il Sindaco potrà indire un sondaggio di opinione della popolazione residente o di una sua parte o degli utenti di un servizio comunale, anche avvalendosi di agenzie specializzate di provata serietà e competenza o di enti pubblici di ricerca, anche universitari.

Art. 23 - Referendum

1. In ottemperanza all'art. 8, del T.U.E.L., il Comune di Gardone Val Trompia adotta l'istituto del referendum (consultivo ed abrogativo), riservato ai residenti maggiorenni, quale strumento di partecipazione e di collegamento tra la popolazione e le istituzioni, riferito alle funzioni deliberative, consultive e di proposta dell'ente.

2. Il referendum potrà essere preventivo (o consultivo) o successivo (o abrogativo) all'adozione dell'atto. Il quesito referendario che comporti spesa dovrà indicare l'eventuale costo dell'intervento proposto e la relativa copertura finanziaria.

3. I referendum potranno essere proposti:

a) dai residenti secondo la procedura descritta nel comma seguente;

b) dal Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, ivi compreso il Sindaco.

4. Un numero di residenti maggiorenni non inferiore all'uno per cento può indirizzare una proposta al Consiglio Comunale nelle forme previste dal presente Statuto. Nel caso in cui la stessa non venga accolta, nei novanta giorni successivi all'esecutività della deliberazione di rigetto può essere proposto da un numero di residenti maggiorenni non inferiore al dieci per cento un referendum avente ad oggetto la proposta non accolta dal Consiglio.

5. Sono consentiti esclusivamente referendum su richiesta di almeno il 10% dei cittadini maggiorenni residenti nel Comune alla data del primo giorno del mese in cui viene chiesto il referendum, ovvero su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il sindaco.

6. Ove il referendum venga indetto dal Consiglio Comunale, alla delibera di indizione è data la massima pubblicità. Entro il termine di sessanta giorni dall'esecutività un numero di residenti maggiorenni non inferiore al cinque per cento potrà presentare, depositandole in segreteria con sottoscrizione autenticata, formulazioni alternative del quesito. Il Consiglio, con la stessa maggioranza richiesta per l'indizione, potrà modificare il proprio quesito, recependo in tutto o in parte le formulazioni alternative presentate, ovvero, purché questo non ne alteri la chiarezza, ammettere più quesiti alternativi.

7. Su iniziativa di un numero di residenti maggiorenni non inferiore al dieci per cento può essere proposto referendum successivo (o abrogativo) all'adozione dell'atto. Detto referendum può essere proposto entro il termine di 90 giorni dall'esecutività dell'atto e sullo stesso oggetto non può ripetersi consultazione referendaria per i successivi cinque anni.

8. Salvo il caso del referendum di cui al comma VI, non può essere proposta consultazione referendaria riguardo agli atti aventi natura regolamentare, normativa, programmatica. Non sono ammissibili referendum su: Statuto, deliberazioni già tradotte in atti o impegni attuativi, deliberazioni esecutive di altre deliberazioni, atti vincolati o obbligatori per legge, provvedimenti organizzatori o attinenti al personale comunale, nomine e designazioni, bilanci, tributi, materie estranee alla competenza comunale.

9. Il quesito referendario potrà essere formulato, pur-

ché in modo chiaro e comprensibile, sia nella forma della richiesta di consenso o dissenso, sia nella forma della scelta tra opzioni alternative. È facoltà di un numero di residenti maggiorenni non inferiore all'uno per cento di chiedere preventivamente il giudizio di ammissibilità sul quesito referendario. Il tempo occorrente per tale giudizio sospende il termine di cui ai commi V e VI. L'ammissibilità sia del quesito che della proposta di referendum sarà vagliata da una commissione composta dal Segretario comunale, dal difensore civico e dal Giudice di Pace, che decidono a maggioranza. Ove detta maggioranza non sia raggiunta, della questione viene investito il Consiglio Comunale, che delibera a maggioranza dei consiglieri assegnati entro sessanta giorni.

10. Dopo la decisione di ammissibilità della proposta di referendum di cui al comma VIII, nessun provvedimento e nessun accordo sostitutivo di provvedimento potrà essere assunto dagli organi comunali fino alla pronuncia dei risultati, salva la possibilità di accordi tra il Comune ed il comitato promotore che rendano inopportuno e non necessario il referendum.

11. È consentita una sola consultazione referendaria per anno. Nel caso di presentazione di una pluralità di quesiti, essi verranno votati in quell'unica consultazione.

12. La proposta soggetta a «referendum» è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. In tal caso entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio comunale prende atto del risultato referendario e adotta gli atti conseguenti.

13. Se prima dell'indizione del referendum il Consiglio o la Giunta intervengono con una nuova deliberazione sulla materia oggetto d'iniziativa referendaria, la proposta di referendum è sottoposta nuovamente al Consiglio, il quale entro 15 giorni verifica, all'unanimità, se ne esistano ancora i presupposti.

14. Il regolamento di cui all'art. 11 stabilirà i termini e le modalità di presentazione della proposta di referendum nonché di indizione della relativa consultazione da parte del Sindaco. Il regolamento potrà altresì prevedere procedure elettorali che si avvalgano dei mezzi informatici e telematici o che prevedano la riduzione del numero dei seggi elettorali e la preposizione di dipendenti dell'amministrazione pubblica alle operazioni elettorali.

15. Il referendum non può avere luogo in coincidenza delle consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Capo III Il Difensore Civico

Art. 24 - Istituzione e attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico, anche su base consortile o di valle, previo accordo con gli altri Comuni.

2. Il Difensore Civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento, la correttezza e tempestività dell'azione amministrativa del Comune, delle sue aziende speciali, degli enti da questo dipendenti o controllati, delle altre pubbliche amministrazioni esercenti servizi pubblici mediante apposita convenzione; tutela i diritti di informazione, di accesso agli atti amministrativi, di partecipazione al procedimento amministrativo, ed il rispetto dei regolamenti nell'erogazione dei servizi.

3. Spetta al difensore civico, a decorrere dalla data di istituzione, anche il controllo sugli atti di cui all'art. 127 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quando essi riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Comune, entro quin-

dici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

In tal caso, se il Comune non ritiene di modificare la delibera, essa acquisisce efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dall'organo regionale di controllo.

Spettano, inoltre, al Difensore civico le ulteriori competenze attribuitegli in materia di accesso ai documenti amministrativi, come previsto dall'art. 15 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 25 - Elezione

1. Può essere eletto Difensore Civico qualsiasi cittadino gardonese che abbia i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, di età superiore ai quarant'anni, esclusi:

a) i membri dei Parlamenti Europeo e Nazionale, dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali, nonché del Comitato di Controllo Regionale e delle sue sezioni staccate;

b) i dipendenti del Comune, delle istituzioni, aziende, società, enti finanziati o controllati dal Comune o con esso convenzionati, nonché i professionisti che abbiano ricevuto incarico dal Comune negli ultimi due anni;

c) i componenti gli organi direttivi ed assembleari dei consorzi, ivi compresi quelli obbligatori, della U.S.S.L., delle aziende, istituzioni, società, enti finanziati o controllati dal Comune o con esso convenzionati.

2. Il Difensore Civico, nell'ipotesi che l'Ufficio non sia istituito su base consortile, viene eletto dai residenti maggiorenni. L'elezione del Difensore Civico non può aver luogo nell'anno che precede e nell'anno che segue l'elezione del Consiglio Comunale, salvo i casi di cui al comma II dell'art. 26. L'esito della votazione è valido quando abbia partecipato alla consultazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto e risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di consensi comunque non inferiore al venti per cento degli aventi diritto al voto.

3. Se l'esito della votazione non risulta valido o se nessun candidato ottiene il minimo dei voti di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale procede ad una votazione fra i due candidati che hanno ricevuto nell'elezione diretta il maggior numero di consensi. Risulterà eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti dei consiglieri presenti. Il regolamento di cui all'art. 11 stabilirà i termini e le modalità di presentazione dei candidati e le relative procedure elettorali.

Art. 26 - Durata in carica

1. Il Difensore Civico, nell'ipotesi che l'Ufficio non sia istituito su base consortile, resta in carica per cinque anni. È prorogato fino alla nomina del suo successore. L'incarico è rinnovabile una sola volta.

2. Il Difensore Civico cessa dalla carica per:

a) infermità permanente o grave impedimento, accertato dal Consiglio;

b) dimissioni;

c) revoca da parte del Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in due successive votazioni, in caso di gravi violazioni della legge, dello Statuto, dei Regolamenti;

d) cambio di residenza.

Titolo IV AUTONOMIE POLITICHE

Capo I Il Consiglio Comunale

Art. 27 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da Consiglieri nel numero stabilito dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo politico del Comune.

3. Il Consiglio Comunale ha competenza propria in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

4. Nel caso in cui organi superiori deleghino al Comune singole competenze senza precisare a quale organo esse vadano imputate, s'intende siano di competenza del Consiglio Comunale, salvo che la particolare natura della competenza delegata non richieda l'attribuzione al Sindaco, alla Giunta o al Segretario comunale o ai funzionari.

5. Il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, consultiva e di proposta; esercita la sua competenza deliberativa nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, mentre esercita funzioni consultive in tutti i casi in cui ciò gli venga richiesto dal Sindaco o dalla Giunta ed ha potere di proposta in tutti i casi in cui, in materie di competenza del Sindaco o della Giunta, il Consiglio Comunale presenti indirizzi agli organi competenti.

6. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento fissa le modalità di erogazione dei servizi.

Art. 28 - Lavori del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto, ovvero in tutti i casi nei quali se ne mostri l'opportunità. Nel caso di indifferibile urgenza la convocazione avviene entro le ventiquattro ore, salva la facoltà di differire la votazione di altre ventiquattro ore nel caso in cui in tal senso si pronunci la maggioranza dei consiglieri assegnati. Il regolamento ne disciplina il funzionamento.

2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco su iniziativa propria, o della Giunta, o di 1/5 dei consiglieri assegnati o, nei casi nei quali ciò sia previsto dallo Statuto, per effetto della partecipazione popolare.

3. Alle sedute prende parte il Segretario Comunale. Egli cura la stesura del verbale e delle relative deliberazioni; le sottoscrive, unitamente al Sindaco o a chi abbia legittimamente presieduto la seduta in sua sostituzione ed al consigliere anziano; ne cura la custodia e la consultazione secondo le modalità previste dal regolamento. In caso di impedimento assenza o astensione obbligatoria per deliberazioni che riguardino lui o i suoi parenti o affini fino al IV grado, egli è sostituito dal vice-segretario ed in sua assenza dal vice-sindaco.

4. Il Consiglio Comunale è presieduto e coordinato dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice-sindaco. La prima adunanza è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. Il regolamento degli organi comunali definirà le procedure ed i modi per la formazione dell'ordine del giorno, sentita, ove occorra, la conferenza dei capigruppo, per l'iscrizione di interpellanze, interrogazioni e proposte da parte dei consiglieri, per l'esercizio del diritto di parola da parte dei consiglieri e dei capigruppo, che sarà disciplinato in modo da assicurare il più vasto dibattito possibile in relazione alle esigenze di efficacia dei lavori del Consiglio, nonché per ogni aspetto non disciplinato dalla legge o dallo Statuto.

5. Il Consiglio Comunale dichiara decaduti i consiglieri assenti ingiustificatamente per tre sedute consecutive o per sei sedute nel corso di un anno, secondo le modalità fissate nel regolamento.

6. Con apposito regolamento saranno disciplinati le modalità di convocazione del Consiglio Comunale, la disciplina delle sue sedute, pubbliche salvo espressa disposizione contraria, le forme di votazione, palese salvo espressa imposizione della segretezza, della costituzione e del funzionamento dei gruppi consiliari e quant'altro si mostri necessario per assicurare un'efficiente, spedita e democratica attività del Consiglio. Detto regolamento sarà approvato in prima votazione con la maggioranza dei due terzi, ed a maggioranza dei consiglieri assegnati nelle successive.

Art. 29 - Organi interni al Consiglio

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni Consiliari permanenti e Commissioni Consiliari temporanee in presenza di particolari iniziative o questioni. La durata e la competenza delle Commissioni temporanee è stabilita con l'atto costitutivo delle stesse.

2. Il Consiglio Comunale entro novanta giorni dall'atto approvativo del programma dell'Amministrazione Comunale istituisce le Commissioni permanenti in numero e per materie tali da ricomprendere tutti i settori dell'amministrazione civica, con il compito di istruire e preparare gli atti di competenza del Consiglio.

3. Con il regolamento di cui al comma VI del precedente articolo saranno precisate le materie, le modalità di nomina dei componenti, l'attribuzione della presidenza, i rapporti con il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco, i casi in cui la Commissione sederà in seduta aperta e non, ed in genere tutte le norme di funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo.

4. Nelle Commissioni di cui ai precedenti commi sono rappresentati tutti i gruppi consiliari in modo proporzionale alla loro rappresentanza in Consiglio Comunale, realizzata anche mediante voto plurimo.

5. Sono costituiti, nell'ambito del Consiglio Comunale, gruppi consiliari che raggruppano tutti i consiglieri eletti nella medesima lista. I consiglieri, che non intendano aderire al gruppo consiliare di spettanza, possono costituire un nuovo gruppo ovvero iscriversi al gruppo misto. I gruppi consiliari usufruiranno per le proprie attività istituzionali, di spazi e dotazioni entro la sede comunale e nomineranno un capogruppo che entrerà a far parte della conferenza dei capigruppo e rappresenterà il gruppo, godendo dei diritti conferitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Ove non sia stato eletto il capogruppo, esercita le sue funzioni il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti personali.

6. È istituita la Conferenza dei capigruppo, con compiti di coordinamento dei lavori del Consiglio Comunale e della sua attività con quella degli organi esecutivi, in base alle disposizioni del regolamento degli organi comunali.

7. Il Consiglio Comunale oltre alle commissioni consultive obbligatorie per legge, può istituire, al di fuori del proprio seno, commissioni per specifici problemi o settori di attività, definendone i rapporti di collaborazione con gli assessori e le commissioni consiliari.

8. Nelle Commissioni di cui ai precedenti commi devono essere assicurate condizioni di pari opportunità di entrambi i sessi e, ove possibile, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei componenti la Commissione.

9. La presidenza delle commissioni di controllo e garanzia, qualora vengano istituite, è attribuita alle minoranze.

Art. 30 - Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la Comunità di Gardone Val Trompia, senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni politiche espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Per l'esercizio delle loro attività essi hanno diritto, in base alle vigenti norme di legge, ad avere tutte le necessarie informazioni, copie degli atti e dei documenti in possesso dell'Amministrazione, nonché di ogni ente, istituzione o società dipendente, quale che sia la sua natura giuridica nelle forme, modi e tempi previsti dal regolamento. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio entro il territorio comunale.

3. I consiglieri partecipano alle attività del Consiglio, delle commissioni cui sono assegnati, del gruppo consiliare cui sono iscritti. Essi possono presentare interrogazioni e mozioni, hanno diritto di iniziativa su ogni atto di competenza del Consiglio Comunale e di proposta su quelli spettanti ad altri organi, possono ottenere la convocazione del Consiglio con richiesta presentata da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

5. Qualora, durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il Consigliere, sospeso dalle funzioni, nei casi previsti dalla legge per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, è sostituito in via temporanea con altro consigliere che segue immediatamente l'ultimo eletto, fintanto che dura la sospensione.

Capo II Organi esecutivi

Sezione I - Principi

Art. 31 - La Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo e di amministrazione del Comune, è deputata a realizzare il programma approvato dal Consiglio all'atto della nomina della stessa, adotta gli atti necessari per l'attuazione dei provvedimenti del Consiglio Comunale, svolge attività di proposta e iniziativa nei confronti del Consiglio Comunale. La Giunta riferisce delle proprie attività al Consiglio Comunale almeno due volte l'anno ed i singoli assessori almeno due volte l'anno alla commissione consiliare competente per materia.

Art. 32 - Composizione

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 7 assessori tra cui un Vicesindaco. Non possono entrare a far parte della Giunta i soggetti in stato di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge, né assessori che abbiano grado di parentela entro il 2° grado o di affinità entro il 1° grado con altri assessori, né il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco, fino al 3° grado.

2. Potrà entrare a far parte della Giunta al massimo un assessore esterno al Consiglio, del quale si dovrà dimostrare, mediante consegna di un curriculum almeno cinque giorni prima della nomina, la particolare esperienza professionale, maturata anche attraverso la direzione di enti pubblici, aziende private, iscrizioni ad albi professionali ed esercizio di libere professioni, particolari e qualificanti esperienze professionali o di studio. Tale scelta dovrà essere motivata nel documento politico-programmatico. Non potrà essere nominato assessore esterno al Consiglio chi sia stato candidato alle ultime elezioni amministrative, membro degli organi direttivi, comunque denominati, dei partiti presenti in Consiglio, consigliere provinciale, regionale, deputato e senatore, membro degli organismi direttivi o dipendente dei consorzi, degli enti e delle aziende, delle istituzioni e delle società a partecipazione comunale, dipendente comunale, proprietario o dirigente di imprese, con qualsiasi forma societaria, abituali fornitori del Comune.

3. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al 3° grado, non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 33 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini aventi diritto al voto a suffragio universale e diretto. Chi ha ricoperto la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente eleggibile.

2. Il Sindaco, preferibilmente nel rispetto della presenza di entrambi i sessi, nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Contestualmente alla comunicazione, possono essere presentate al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, precedentemente approvate dalla Giunta comunale e immediatamente trasmesse ai capigruppo consiliari che potranno proporre eventuali modifiche.

Art. 34 - Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco ogni qual volta lo ritenga opportuno e necessario, sulla base di ordine del giorno da questi prefissato, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. La seduta è valida solo se interviene la maggioranza assoluta degli aventi diritto e la deliberazione è valida se adottata a maggioranza dei presenti.

2. Spettano al Sindaco i compiti di coordinamento e direzione dei lavori della Giunta Comunale, la decisione di porre ai voti ogni singola questione e di esternare gli indirizzi politici della Giunta.

3. In caso di assenza il Sindaco verrà sostituito dal vice-sindaco o, in assenza di quest'ultimo da un assessore appositamente delegato. È facoltà del Sindaco delegare stabilmente a singoli componenti della Giunta le funzioni relative a settori di amministrazione. Delle deleghe conferite è data notizia al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.

4. È comunque assicurato il diritto dei singoli assessori di proporre l'adozione di provvedimenti o l'assunzione di indirizzi politici.

5. Alle adunanze della Giunta possono essere chiamati a partecipare i consiglieri incaricati di specifiche funzioni ed i revisori dei conti.

Art. 35 - Cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta

1. La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

2. I singoli assessori cessano dalla carica per dimissioni o revoca da parte del Sindaco.

3. La revoca del singolo assessore da parte del Sindaco deve essere motivata e comunicata al Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 36 - Competenza

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Segretario o ai funzionari; collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. La Giunta può adottare in via d'urgenza atti di competenza di altri organi solo nei casi espressamente previsti dalla legge, a motivo della impossibilità di trattare tempe-

stivamente l'affare nella sede competente. L'organo competente, in sede di ratifica, ove deliberi di non convertire la deliberazione assunta in via d'urgenza, ha l'obbligo di statuire in merito alle situazioni giuridiche soggettive create in esecuzione della deliberazione d'urgenza.

Art. 37 - Deliberazione di organi collegiali

1. Salve maggioranze diverse espressamente richieste, le sedute degli organi collegiali sono valide quando intervenga più della metà dei componenti e le proposte sono approvate con il consenso della maggioranza dei voti validi espressi, non computandosi come tali le astensioni e le schede bianche.

2. Di regola la votazione avviene a scrutinio palese, salvo che riguardi persone o espressa diversa deliberazione o norma di legge o regolamento.

3. Le norme vigenti in tema di pubblicazione delle deliberazioni degli organi collegiali vengono espressamente prorogate dal presente statuto fino all'approvazione di apposita disciplina regolamentare.

Sezione II - Il Sindaco

Art. 38 - Competenze ed attribuzioni

1. Il Sindaco essendo a capo dell'Amministrazione Comunale:

a) convoca il Consiglio Comunale e la Giunta, fissando ordine del giorno e data, ora e luogo dell'adunanza;

b) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e l'azione degli assessori allo scopo di assicurare l'unità e la collegialità di indirizzo politico, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;

c) coordina e promuove l'attività dei singoli componenti la Giunta Comunale e concorda le dichiarazioni e le prese di posizione che essi intendono rilasciare impegnando l'Ente;

d) sospende l'adozione di atti specifici da parte degli assessori per sottoporli alla Giunta;

e) rappresenta il Comune.

L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato.

La delega può essere di natura generale; con essa il sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti:

- rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- stipulazione di convenzione tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;

f) adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze ordinarie, quando queste hanno un contenuto di alta discrezionalità amministrativa o sostanzialmente normativo di carattere generale nelle quali sono coinvolti interessi generali della cittadinanza;

g) può delegare agli assessori l'adozione degli atti aventi rilevanza esterna che la legge o lo Statuto non abbiano già loro attribuito;

h) promuove ed assume le iniziative necessarie per concludere accordi di programma;

i) inoltra al segretario comunale le dimissioni sue o della Giunta, perché le invii al Consiglio Comunale per la presa atto;

l) convoca i comizi elettorali per i referendum;

m) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, aziende speciali, società ed istituzioni appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi individuati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, sentiti, ove occorra, i rappresentanti dei dipendenti;

n) impartisce direttive al segretario ed ai dirigenti in ordine alle funzioni da essi esplicite;

o) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o

inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al precedente comma 1 lettera f);

p) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale non collegiale che lo Statuto non abbia espressamente attribuito al Segretario;

q) svolge tutte le altre funzioni espressamente attribuitegli dallo Statuto.

Art. 39 - Attribuzioni di vigilanza e di organizzazione

1. Per quanto riguarda le attribuzioni di vigilanza, il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti, anche riservati;

b) promuove, anche tramite il Segretario, indagini e verifiche sull'attività dell'Amministrazione o di suoi segmenti;

c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre, anche su richiesta, l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, istituzioni appartenenti al Comune e S.p.A. a partecipazione comunale, tramite i rappresentanti del Comune nelle stesse;

e) collabora con i revisori dei conti per definire le loro funzioni nei confronti delle istituzioni previste dall'art. 52 del presente Statuto.

2. Per quanto riguarda le attribuzioni organizzative il Sindaco ha competenza in ordine a:

a) convocazione e presidenza della Conferenza del capigruppo;

b) esercizio dei poteri di polizia delle sedute del Consiglio Comunale e degli organismi partecipativi da lui presieduti;

c) predisposizione dell'ordine del giorno delle proposte da trattare e convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun assessore e presidenza della Giunta;

d) incarico ad assessori di specifiche attribuzioni in ordine a materie omogenee definite;

e) ricezione di istanze, petizioni e proposte da presentare al Consiglio Comunale;

f) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e assicurando la rappresentanza di entrambi i sessi. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

g) nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, attribuzione e definizione gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 40 - Attribuzioni di competenza statale

1. Il Sindaco esercita le funzioni di competenza statale attribuitegli dalla legge, dai regolamenti o da altri atti normativi.

2. Chi sostituisce il Sindaco può adottare anche gli atti nell'esercizio di questa competenza.

Art. 41 - Il vice-sindaco

1. Il vice-sindaco riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, e lo sostituisce nell'esercizio delle funzioni nei casi di sospensione previsti dalla legge per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

2. Delle deleghe rilasciate al vice-sindaco deve essere fatta tempestiva comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 42 - Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e le relative liste, nel termine fissato per la presentazione delle candidature, devono depositare presso la Segreteria del Comune una dichiarazione con firma autenticata che esponga in via preventiva le spese che ognuno ritenga di sostenere per la campagna elettorale, indicando i mezzi di finanziamento.

2. Il preventivo relativo alla lista è sottoscritto da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista.

3. I limiti massimi di spesa cui i candidati e le liste sono vincolati vengono determinati in rapporto alla popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni, nella seguente misura:

- L. 1.500/abitante per la candidatura a Sindaco;
- L. 50/abitante per la candidatura a Consigliere Comunale;
- L. 1.500/abitante per la lista di candidati;

4. I valori che precedono sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita.

5. Con le stesse modalità previste dai commi precedenti, i candidati e le liste, nel termine di 60 giorni dalla proclamazione, devono depositare il rendiconto delle spese sostenute, con specifico riferimento alle fonti di finanziamento.

6. I criteri di controllo del preventivo e del consuntivo saranno disciplinati dal regolamento.

7. I documenti contabili previsti dal presente articolo sono pubblici e possono essere consultati dai cittadini.

Art. 43 - Divieti di incarichi e consulenze

Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Titolo V ORGANI BUROCRATICI

Capo I**Segretario generale - Direttore generale
Funzioni e competenze****Art. 44 - Funzioni**

1. Il Segretario generale dipende funzionalmente dal Sindaco del quale attua le direttive, sovrintende all'attività degli uffici, roga, nell'interesse esclusivo del Comune, atti e contratti in base alle disposizioni di legge, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, sovrintende alla formazione dei verbali delle sedute e, salvo assegnazione da parte dello stesso ad altro addetto all'unità organizzativa, cura l'attuazione dei provvedimenti dei cui procedimenti è responsabile.

2. Egli ha inoltre funzioni consultive e può coordinare, su mandato del Sindaco o della Giunta Comunale, commissioni di studio o di lavoro interne all'ente.

3. Il Sindaco può attribuire al Segretario generale le funzioni di Direttore generale, attribuendogli un compenso da determinarsi in base a leggi e/o regolamenti e/o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero, in mancanza, da concordarsi preventivamente in relazione all'importanza del Comune.

4. La nomina è a tempo determinato.

5. Il Segretario, con funzioni di direttore generale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lettera a), del d.lgs. 18 agosto

2000, n. 267, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione prevista dall'art. 169 del decreto legislativo pre-

detto.
A tali fini al Segretario con funzioni di Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni assegnate, i dirigenti e/o i funzionari e i responsabili degli uffici comunali.

Le funzioni di direttore generale sono revocabili dal sindaco.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.

Art. 45 - Vice-segretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea può essere incaricato dalla Giunta comunale delle funzioni vicarie ed ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere in assenza od impedimento, anche temporaneo, per motivi di fatto o di diritto, del titolare dell'ufficio.

2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente si effettua, inoltre, nei casi in cui vi sia espressa delega da parte del Segretario, sottoscritta dal Sindaco.

Capo II Uffici e personale

**Art. 46 - L'organizzazione degli uffici e del personale
e accesso all'impiego**

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti, in conformità allo statuto e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché la dotazione organica, le modalità di assunzione all'impiego, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano, altresì, le attribuzioni ai dirigenti, ai funzionari dell'ex ottava qualifica funzionale, ora cat. D3, ed ai responsabili degli uffici titolari di competenza in unità organizzative o amministrative, comunque denominate; prevede la possibilità di conferire, a tempo determinato, incarichi dirigenziali ai funzionari con qualifica funzionale non inferiore all'ex ottava, ora cat. D3; disciplina gli incarichi esterni, nonché può disciplinare il conferimento al segretario generale delle funzioni di direttore generale.

3. Il Regolamento organizzativo degli uffici e dei servizi dovrà uniformarsi ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, nel rispetto dei principi e delle modalità di seguito indicate:

- il rapporto di impiego comunale è incompatibile con ogni altra prestazione lavorativa, dipendente o professionale, indipendente, salvo diversa disposizione di legge o regolamento che lo consenta;
- spetta ai dirigenti, ovvero in mancanza, ai funzionari incaricati, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal regolamento, che si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, ovvero in loro assenza, ai funzionari dell'ex ottava qualifica funzionale, ora cat. D3, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo;
- in mancanza di un dirigente preposto ad un'area costituita da più uffici o unità operative, potranno essere conferiti anche ai funzionari apicali della stessa incarichi dirigenziali a tempo determinato. Per la durata dell'incarico il funzionario può essere posto in aspettativa con diritto alla conservazione del posto precedentemente occupato;
- gli incarichi esterni di dirigente e di alta specializzazione potranno essere affidati in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente o quando venga meno il rapporto di fiducia con chi esercita tale professionalità. Tali contratti potranno

essere stipulati per un periodo non superiore al mandato elettivo del sindaco, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire;

- ai dirigenti sono conferiti incarichi a tempo determinato, secondo criteri di competenza professionale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco, nella relazione previsionale e programmatica e nel piano esecutivo di gestione. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive formalmente impartite dal sindaco, dalla giunta o dall'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o in documento analogo.

Spettano ai dirigenti, ovvero in mancanza e previo conferimento di apposito incarico, ai funzionari, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. In caso di assenza temporanea o impedimento di un dirigente ovvero in caso di assenza o impedimento di un funzionario con incarico dirigenziale, il sindaco per situazioni di necessità e urgenza potrà attribuire la responsabilità per gli atti di cui ai commi precedenti ad altro dirigente, ovvero al segretario generale.

5. Spettano ai responsabili degli uffici la competenza ad adottare rimanenti atti quali mere comunicazioni e prese d'atto relativi ad atti di rilevanza esterna, ma che comunque non impegnano il Comune all'esterno. Sono fatti salvi i poteri dei dirigenti ovvero, in loro assenza, dai funzionari dell'ex ottava qualifica funzionale, ora cat. D3, di assegnare ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa, purché di qualifica non inferiore all'ex sesta, ora cat. C, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. L'Amministrazione assumerà gli oneri relativi alla copertura assicurativa, civile, penale e amministrativo-contabile, per il segretario generale o segretario generale direttore, dirigenti, funzionari con incarico dirigenziale e funzionari cat. D3, con la sola esclusione dei dirigenti esterni e del restante personale interno. Gli oneri di cui sopra, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potranno essere assunti anche per gli istruttori direttivi e per il restante personale, tenuto conto delle particolari funzioni di responsabilità ad essi attribuite.

7. I Regolamenti disciplinano le dotazioni organiche, le modalità di assunzione degli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei seguenti principi:

- l'assunzione all'impiego nel Comune di Gardone V.

T. avviene secondo le ipotesi previste dall'art. 88 e seguenti del d.lgs. 267/2000, nonché dalle altre norme stabilite dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro - comparto Regioni Enti Locali, nonché nelle ipotesi e con le modalità stabilite dal regolamento, mediante prove selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta;

- il concorso pubblico, deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento.

8. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del c.c. o diversamente in base all'art. 2222 del c.c.

9. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo individuano il personale preposto per l'attivazione e l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

10. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

Art. 47 - Incompatibilità

Il rapporto di impiego comunale è incompatibile in assoluto con ogni altra prestazione lavorativa, dipendente o professionale, indipendente o alle dipendenze dello Stato, ente pubblico o privato, salvo quanto specificatamente disposto in contrario dalla legge o dai regolamenti.

Titolo VI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 48 - Organizzazione dei servizi

La gestione dei servizi può avvenire nei seguenti modi:

- 1) in economia
- 2) mediante convenzione o concessione;
- 3) mediante l'adesione o la costituzione di consorzi;
- 4) mediante la costituzione di aziende speciali;
- 5) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- 6) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del d.lgs. 267/2000.

Art. 49 - Gestione dei servizi

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge e dallo Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra gestione in economia, affidamento in concessione, costituzione di aziende, consorzi o società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di soggetti pubblici o privati.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra forma singola o associata mediante convenzioni o consorzi, anche ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

5. La realizzazione delle opere pubbliche e dei servizi pubblici aventi prospettive di estensione territoriale e di integrazione gestionale verranno di norma attuati e gestiti in collaborazione con gli altri Comuni, per semplificarne la realizzazione, anche nei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, e per favorire il raggiungimento della dimensione più adeguata ai fini della efficienza, agibilità, economicità.

6. Il Sindaco ha l'obbligo di riferire al Consiglio Comunale annualmente sull'andamento dei servizi consorziati, dati in concessione o esercitati mediante società per azioni.

Art. 50 - Organi delle aziende e delle istituzioni

1. Sono organi dell'azienda e dell'istituzione:

a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, funzioni disimpegnate presso enti pubblici o privati, uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza dei consiglieri assegnati successivamente alla discussione sui curricula dei candidati, depositati almeno cinque giorni prima;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale, con le stesse procedure di cui alla lettera a) del presente articolo, prima e separatamente dell'elezione dei restanti componenti il Consiglio di Amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. È nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Apposito regolamento determina l'assetto organizzativo dell'istituzione, la dotazione organica del personale, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati della gestione. Il regolamento potrà prevedere il ricorso a personale assunto con contratto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

3. Il Presidente ed i componenti delle istituzioni ed aziende, degli organi direttivi dei consorzi e delle società possono essere revocati, su proposta del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei consiglieri, dal Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 51 - Accordo di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove, sentito il Consiglio Comunale, la conclusione di un accordo di programma.

2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali

piani finanziari, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni connesso adempimento.

3. Per la realizzazione dei fini di cui ai commi precedenti il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo deve essere raggiunto con il consenso espresso ed approvato con atto del Sindaco.

5. Qualora l'atto sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata, a pena di decadenza, dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

6. La presente disciplina si applica a tutti gli accordi di programma relativi ad opere, interventi, programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo VII ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 52 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge il collegio dei revisori.

Per quanto concerne la composizione, la durata dell'incarico, le cause di cessazione, l'incompatibilità ed ineleggibilità ed il funzionamento, si fa riferimento agli artt. 234, 235, 237 e 237 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 53 - Controllo di gestione

1. È introdotto nell'organizzazione amministrativa del Comune, previo adeguamento del sistema informativo, il controllo economico di gestione, da effettuarsi secondo le norme del regolamento di contabilità di cui all'articolo precedente, allo scopo di assicurare un maggior livello di efficienza dell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più coerenti con le esigenze della Comunità, assicurando, nel contempo, l'equilibrio economico del bilancio comunale.

2. Il controllo si effettua mediante l'individuazione di centri di responsabilità e centri di costo, dei relativi indicatori di risultato, effettuando la valutazione costi-benefici.

Art. 54 - Disposizioni finali

1. Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto è regolato dalla legge e dai regolamenti esecutivi.

2. Lo Statuto entra in vigore dopo la sua pubblicazione nelle forme stabilite dalla legge. Il Comune assicura la più ampia diffusione del presente Statuto.